



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del **Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia**
Via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Cosi - Stampato in proprio - Iscr. Tribunale di Roma n. 397/99

Sommario n. 3 - 28 gennaio 2000

- **Assistenti e Sovrintendenti Capo: attribuzione emolumento pensionabile**
- **Diritto all'alloggio per gli Agenti in prova**
- **Corrispettivi per l'accesso ai documenti amministrativi**
- **Maggiorazione R.I.A. ai sensi del D.P.R. 44/90**
- **Variazioni nella normativa sulle ricompense**
- **ANetwork SIULP: nota per le strutture**

Assistenti e Sovrintendenti Capo: attribuzione emolumento pensionabile

Si riporta, di seguito, il testo della lettera inviata in data odierna dal Segretario Generale Oronzo Cosi al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Funzione Pubblica, del Tesoro, delle Finanze, del Bilancio, dei Rapporti con il Parlamento, dell'Interno ed a tutti gli altri Ministri interessati al Comparto Sicurezza ed alla materia.

"Signor Presidente, Signori Ministri,

A nome di tutta la categoria ritengo necessario richiamare la Loro attenzione sulla necessità di dare attuazione agli impegni contrattuali assunti con il SIULP. Il contratto per le forze di polizia è firmato da ormai quasi un anno, ed è già scaduto per la parte economica, e ancora non vi è certezza sui tempi di applicazione per quanto riguarda i benefici previsti per il personale dei ruoli degli assistenti e dei sovrintendenti delle forze di polizia contenute nel D.L. giacente alla Camera dei Deputati con numero 6412.

Abbiamo sollecitato più volte la necessità di dare attuazione al formale impegno assunto dal Governo a conclusione delle procedure di negoziazione per attribuire l'emolumento pensionabile al personale che riveste i gradi apicali dei citati ruoli di assistente e sovrintendente; Loro sanno quanto determinante siano ai fini dell'efficienza sul lavoro la certezza delle conquiste contrattuali.

Ulteriori ritardi nell'approvazione del provvedimento legislativo, allo stato attuale, sarebbero incomprensibili per gli operatori di polizia quotidianamente impegnati in particolari condizioni di lavoro che richiedono sempre maggiore impegno.

Chiedo pertanto un Loro intervento per dare celerità all'approvazione del provvedimento legislativo 6412 predisponendo la sua calendarizzazione per la discussione ai lavori dell'Aula".

Si fa presente che il testo completo dell'Atto Camera 6412 sarà disponibile da lunedì sul nostro Network, www.siulp.it, consultando il settore riservato "Provvedimenti" nell'area "Documenti".

Diritto all'alloggio per gli Agenti in prova

Numerose strutture, da ultime in ordine di tempo le Segreterie Provinciali di Venezia e Prato, hanno segnalato la mancata assegnazione di alloggi di servizio agli Agenti in prova da parte di organi periferici dell'Amministrazione della P.S., in applicazione del dispositivo della circolare telegrafica n. 600/AFP.9527.9/21, emanata il 26 gennaio corrente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Un immediato intervento della Segreteria Nazionale presso l'organismo centrale ha avuto come conseguenza che quest'ultimo ha assunto formalmente l'impegno di rettificare il contenuto della citata circolare, in quanto non conforme allo spirito ed alla lettera sia del combinato disposto dell'art. 48, legge 1° aprile 1981, n. 121 e dell'art. 49, D.P.R. 25 ottobre 1985, n. 782, che di quello dell'art. 3, D.L. 4 agosto 1987, n. 325 e del su citato art. 49, D.P.R. 782/85.

L'art. 48 L. 121/81 disciplina i "Corsi per la nomina ad agente di polizia", prevedendo che "Gli allievi Agenti di polizia frequentano presso le scuole per Agenti un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri; al termine del primo semestre gli allievi verranno nominati Agenti in prova ed ammessi a frequentare il secondo semestre; per l'intero periodo di dodici mesi essi "non possono essere impiegati in servizi di polizia, salvo i servizi di caserma".

Tuttavia, per un periodo che inizialmente doveva essere di quattro anni, l'art. 1, D.L. 4 agosto 1987, n. 325 convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, comma primo, L. 3 ottobre 1987, n. 402, stabilì un regime transitorio che derogava in parte alle disposizioni di cui al citato art. 48 L. 121/81; il termine fu poi prorogato, prima dall'art.

5, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276, poi dall'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 554, ed è definitivamente scaduto il 31 dicembre 1999.

Durante il regime transitorio, da applicarsi sino al termine di quelli tuttora in atto, il 151°, 152° e 153°, i "Corsi di formazione per allievi Agenti ed Agenti di polizia", previsti dall'art. 3 del citato D.P.R. 325/87, si articoleranno in un corso "della durata di sei mesi" presso le scuole allievi Agenti ed "un periodo pratico della durata di sei mesi presso reparti, uffici e specialità della Polizia di Stato"; "Gli Agenti in prova" - recita ancora la norma - "compiuto il periodo pratico, conseguono la nomina ad Agenti di polizia".

Dal punto di vista pratico, per quanto ora d'interesse, l'unica differenza sostanziale tra i due regimi consiste nella possibilità, prevista dall'attuale regime transitorio, di essere impiegati in servizi di polizia diversi da quelli di caserma.

In entrambi i casi essi sono inequivocabilmente destinatari della previsione di cui all'art 49, D.P.R. 25 ottobre 1985 il quale, disciplinando l'assegnazione degli "Alloggi di servizio collettivi" prevede che "Il personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia, durante i corsi e durante il periodo di addestramento" - cui è senz'altro equiparabile il semestre di prova di entrambi i regimi illustrati - "ha l'obbligo di alloggiare presso gli istituti o reparti ove si svolgono i corsi o l'addestramento".

Il concetto è rafforzato, se necessario, dal secondo comma dello stesso articolo, laddove è previsto che "Per motivate esigenze il personale in prova e gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato possono essere esonerati dall'obbligo di alloggiare in istituto".

Appare dunque evidente che, secondo la norma, usufruire dell'alloggio di servizio per il personale in prova rappresenta un diritto-dovere.

Corrispettivi per l'accesso ai documenti amministrativi

Continuano a giungere dalle strutture territoriali quesiti in merito ai corrispettivi da versare all'Amministrazione, mediante l'apposizione di marche da bollo, in caso di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari.

E' dunque opportuno ricordare che il versamento di un corrispettivo, in caso di accesso ai documenti amministrativi, è previsto dall'art. 25 Legge 7 agosto 1990, n. 241, ove, tra l'altro si legge che "L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura".

Venendo dunque alla misura del citato corrispettivo, la circolare del Ministro dell'Interno n. 5006/M/8/(09)/Uff. 1° del 9 giugno 1993, al punto 5), pagina 10, spiega che "A proposito delle tariffe da applicare per il rilascio di copie di documenti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fissato un corrispettivo onnicomprensivo (costo

della carta, spese di funzionamento del fotocopiatore, ecc.) in lire 500 per il rilascio da 1 a 2 copie, in lire 1000 da 2 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'ufficio ricevente l'istanza di accesso".

Questa previsione si riferisce all'accesso ai documenti amministrativi da parte di chiunque vi abbia un interesse e nella previsione rientrano, tra gli altri, gli atti relativi ai procedimenti disciplinari riguardanti gli appartenenti all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Un'eccezione rispetto a questa disciplina riguarda, invece, l'esame e l'estrazione di copia degli atti relativi ad un procedimento disciplinare nel caso in cui questo penda innanzi al consiglio centrale o provinciale di disciplina e se ne sia già tenuta la prima riunione.

L'art. 20 D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, stabilisce infatti, tra l'altro, che nei richiamati procedimenti "Il segretario, appena terminata la prima riunione, notifica per iscritto all'inquisito che dovrà presentarsi al consiglio di disciplina nel giorno e nell'ora fissati, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti dell'inchiesta o di chiederne copia entro dieci giorni...".

Non essendo previsto dalla normativa, in questo specifico caso, alcun corrispettivo ed essendo la visura e la consegna della copia effettuate in applicazione di normativa diversa dalla L. 241/90, nulla è dovuto dall'interessato.

Maggiorazione R.I.A. ai sensi del D.P.R. 44/90

Alcune strutture hanno richiesto se anche il personale della Polizia di Stato, così come effettuato da personale di altre forze di polizia, doveva inoltrare istanza per ottenere la maggiorazione della RIA, ai sensi dell'art.9 commi 4 e 5, del D.P.R. nr. 44/90, a seguito della decisione del Consiglio di Stato nr. 441 del 16/3/98.

In merito si precisa che il meccanismo di maggiorazione riportato nella precedente sentenza, così come in quella nr 954, datata 18/6/98, sempre del Consiglio di Stato, Sez. IV, e in quella nr. 207/1998, emessa dal TAR Basilicata in data 18.3.98, fa riferimento esclusivamente al diritto alla valutazione anche dei servizi prestati in comparti diversi da quelli in cui si trova il dipendente al momento della valutazione della citata retribuzione di anzianità individuale.

In pratica le sentenze, così come esplicitato nella circolare nr. 181707 della Ragioneria Generale dello Stato, datata 20 luglio 1999, hanno stabilito che in caso di passaggio da un'Amministrazione statale ad altra, ai fini della valutazione della RIA rimane intatta la continuità ed unitarietà del rapporto, per cui vanno computati i periodi di servizio prestati in tutte le Amministrazioni statali, anche di altri Comparti, indipendentemente dal dato che nei vari Comparti la detta retribuzione di anzianità possa essere computata con criteri differenziati. Rimane fermo il limite della duplicazione.

E' evidente quindi, che per il personale della Polizia di Stato per il quale non è mai venuta meno la continuità di impiego, la maggiorazione della indennità è avvenuta con criteri corretti secondo le disposizioni vigenti.

Variazioni nella normativa sulle ricompense

Si trascrive di seguito il testo della circolare telegrafica n. 333-C/9016.3, avente per oggetto:

"D.P.R. 7 giugno 1999, n. 247, recante modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, in materia di conferimento delle ricompense al personale della Polizia di Stato", emessa il 24 gennaio corrente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed :

"Di seguito alla circolare p.n. ed oggetto dell'11 gennaio 2000, si comunica che alla pagina 6 della stessa, paragrafo A, punto 1, il 5° capoverso è sostituito dal seguente: "Per il personale in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, le norme hanno previsto che le proposte per l'attribuzione della promozione per merito straordinario, dell'encomio solenne, dell'encomio e della lode vengano formulate dai Questori competenti per territorio su rapporto del Direttore del Servizio o Ufficio di livello equiparato".

Il successivo 7° capoverso è sostituito dal seguente: "Infine, per quanto concerne il personale in servizio presso gli uffici interforze, tanto di livello centrale quanto periferico, i quali sono caratterizzati da una particolare struttura organizzativa e funzionale, le proposte per l'attribuzione della promozione per merito straordinario, dell'encomio solenne, dell'encomio e della lode saranno formulate dai Questori competenti su rapporto del Funzionario della Polizia di Stato di qualifica più elevata presente nella struttura centrale dei citati organismi; allo stesso Funzionario compete la formulazione delle proposte per la concessione dei premi in denaro".

Network SIULP: nota per le strutture

Come di consueto e sino al momento in cui presso tutte le strutture sarà operativo il servizio di posta elettronica, questo numero di SIULP Collegamento Flash viene inviato via fax e, contemporaneamente, via e-mail, sia in formato testo che in formato pdf.

A partire dalla metà della settimana sarà inoltre pubblicato nell'apposito spazio dell'Area "Notizie Flash" del nostro Network www.siulp.it .